



Corte d'Appello di Roma

2h
1e
No 10° grado

SEZIONE 02

R.G: 5623/2017

All'udienza collegiale del giorno 09/11/2017 ore 10:00

PRESIDENTE Dr. BUONOMO GIOVANNI
Giudice/Consigliere Dr. PUOTI MARIA ENRICA
Giudice/Consigliere Dr. GENTILE ROBERTO

Relatore

Con l'assistenza del cancelliere sottoscritto
e del P.M. Dr

Preliminarmente il Presidente
sostituisce quale relatore della

causa al G.R. Dr.

Il G.R. Dr.

Cronologico n.

Camera Cons. del

Chiamata la causa

Attore principale

[Redacted]
Avv. DE LUCA NICOLA
Avv. D'AIELLO GRAZIA MARIA
Avv. D'AIELLO GIAN PAOLO

Autorevole Usei in post

Convenuto principale

[Redacted]
Avv. PRIMAVERA SABRINA
Avv. RATAZZI FERRUCCIO

Autorevole de Giarie in post

E' altresì presente ai soli fini della pratica
professionale forense il **Praticante Procuratore**

Dott. Gentile Andrea P.1217 - Corriere Fune P.1156

L'avv. Usei innote per l'ecceplimento di difesa che
per l'effettiva esecuzione ex art 283 cpc presento
e richiesta del presidente,
ottenere e dell'effettiva del titolo (sentenza)
foste e finalmente dop il ruffo del
fudice dell'ecceplione; parte l'ecceplione

ed è finita per esaurire l'udienza di
eseguzione delle somme.

L'ordine di fine si oppone all'accolgimento
dell'istanza, perché infondata e si rimette
a punto per argomentato nelle cause
di costituzione

La Corte si ritira in Camera di Consiglio alle ore 13.10

Alle ore 13.26 la Corte, all'esito della Camera di Consiglio,
dà lettura integrale sentenza ex-art. 281 sexies c.p.c.

delle alleghe e delibere

IL CANCELLIERE
IL CANCELLIERE
Dott.ssa Rosanna [firma]

IL PRESIDENTE
[firma]



LA CORTE DI APPELLO DI ROMA

seconda sezione civile

composta dai magistrati

dott. Giovanni Buonomo	Presidente
dott. Maria Enrica Puoti	Consigliere.
dott. Roberto Gentile	Consigliere-rel.

letti gli atti della causa civile in grado di appello n. 5623/17 vertente tra

████████████████████ difesa dall'avv. D'Aiello+ 2
contro

████████████████████ difesa dall'avv. Primavera +1

CONSIDERATO

che l'appellante ha chiesto, ai sensi dell'art. 283 c.p.c., la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza che costituisce il titolo nella procedura esecutiva oggetto di opposizione;
che, sostanzialmente, l'appellante ha chiesto l'adozione di un provvedimento di sospensione della procedura esecutiva, di esclusiva competenza del G.E.;

che la sentenza impugnata è sentenza di rigetto dell'opposizione e, quindi, non contiene capi esecutivi, ad eccezione di quello sulle spese, in relazione al quale non è stato dedotto alcun pregiudizio;

che, pertanto, l'istanza è inammissibile,

che trova pertanto nella specie applicazione, nel caso di specie, l'ultimo comma dell'articolo 283 c.p.c. (inserito dall'art. 27 della l. 12 novembre 2011, n. 183) secondo cui «Se l'istanza prevista dal comma che precede è inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile, può condannare la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000. L'ordinanza è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio»;

che si ritiene conforme ad equità determinare la pena pecuniaria, tenuto conto del rilievo economico della controversia, della evidente insussistenza dei presupposti di legge per l'accoglimento dell'istanza, del tempo occorso al collegio (elemento rilevante, dato il carattere sanzionatorio della disposizione) per scrutinare la vicenda, del numero e della quantità degli atti esaminati e delle parti e del tempo così sottratto alla decisione di istanze invece ammissibili, nell'importo di euro 5.000,00;

P.Q.M.

1. rigetta l'istanza;
2. condanna la parte istante, [REDACTED] alla pena pecuniaria di euro 5.000,00;
3. rinvia la causa, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 5 Dicembre 2019, alle ore 10,00

Roma, 9/11/2017

IL PRESIDENTE

